

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA	
MG/PF¹ (A17)	Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale - attività di magazzino generale (art. 80-quinquies D.lgs. 14/08/2012, n. 147) (requisiti di persona fisica)

La/il sottoscritta/o² _____
nome cognome

nata/o a _____ (_____) il ____/____/_____, di cittadinanza _____
provincia o stato estero

codice fiscale _____

residente/domiciliato a _____ (_____) in _____ n. _____
provincia o stato estero via, piazza, ecc.

in qualità di _____

dell'impresa _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

DICHIARA che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e non sussistono le cause di divieto di esercizio dell'attività commerciale previste dal combinato disposto dell'art. 80-quinquies, comma 7, D.lgs. n. 147/2012, e dall'art. 71, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59/2011 e successive modifiche. Non possono esercitare l'attività di magazzino generale: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

¹ Il presente modello deve essere identificato con il codice documento "C27".

² La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da ciascuna persona fisica che deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di magazzino generale; l'elenco dei **soggetti** obbligati a produrre questa autocertificazione è riportato in calce al presente modello. Nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso dei requisiti sia una **persona giuridica**, il legale rappresentante di quest'ultima sarà tenuto unicamente alla compilazione del modello MG/PG da allegare alla modulistica e da identificare con lo stesso codice documento "C27".

Nome e cognome (IN STAMPATELLO):	Firma ³: (soggetto obbligato)

_____, il ____/____/201____
luogo (comune)

INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS 196/03

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.

La presentazione della presente istanza presuppone che gli interessati abbiano letto l'informativa contenuta nel modello unificato "Privacy", disponibile sui siti internet e agli sportelli di ciascuna Camera di Commercio.

L'interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.

³ La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi; se sottoscritta con firma autografa deve sempre essere allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (codice documento "E20").

Soggetti

E' necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011**, c.d. **comunicazione antimafia**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nonché che **non sussistono cause di divieto all'esercizio dell'attività commerciale** di cui **all'articolo 71, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59/2011** e successive modifiche nei confronti dei seguenti soggetti:

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico⁴, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie), il direttore tecnico⁴ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie), il direttore tecnico⁴ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico⁴, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro⁵, ovvero il socio in caso di società con socio unico⁶;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

⁴ Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

⁵ Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. Al contrario, la documentazione dovrà invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del 30/08/2012).

⁶ Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato le proprie azioni o quote ad una società fiduciaria, autorizzata ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, la comunicazione antimafia riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. "socio effettivo") e non quella della società fiduciaria (c.d. "socio formale").

5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica**: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico⁴, ove previsto;

6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile)**: i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico⁴, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;

7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)**: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate⁷, il direttore tecnico⁴, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad **ulteriori soggetti**, anche se **non** sono **espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti⁸;

- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:

- i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
- gli institori e i procuratori;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro⁵, ovvero il socio in caso di società con unico socio⁶.

⁷ I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

⁸ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.